

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 212**

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi "schema");
viste le osservazioni formulate dalle Commissioni 1^a, 2^a, 10^a e 14^a;
visto il parere reso dalla Conferenza Stato - Regioni;
considerati i progressi compiuti dal nostro Paese soprattutto nella lotta al fumo passivo, che si auspica possano essere oggetto di attenzione anche a livello europeo in vista di una ulteriore e più efficace armonizzazione delle discipline e delle azioni;
ritenuta condivisibile la finalità, sottesa allo schema, di limitare il consumo del tabacco e di conseguenza le patologie correlate al fumo e l'instaurarsi di fenomeni di dipendenza, con particolare riguardo ai minori;
sottolineata la necessità di sostenere, anche dal punto di vista finanziario, lo sviluppo delle attività di prevenzione del tabagismo, così come di tutte le altre forme di dipendenza, a partire da strategie educative nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado e con il coinvolgimento dei servizi sanitari territoriali;
rilevato che le misure in tema di tracciabilità, necessarie per la tutela della salute dei consumatori, non dovrebbero risolversi in adempimenti eccessivamente gravosi per gli operatori del settore;
sottolineata la necessità di un trattamento normativo dei prodotti da fumo di nuova generazione coerente con le evidenze scientifiche indipendenti sulla tossicità;
esprime parere favorevole,
con le seguenti condizioni:

- a) sia riformulato l'articolo 14, espungendo dalla lettera *b*) del comma 1 l'inciso "fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20", il quale potrebbe essere foriero di incertezze interpretative e causare problemi applicativi;
- b) sia riformulato l'articolo 17, nel senso di affidare la realizzazione dell'elemento di sicurezza antimanomissione a un soggetto pubblico istituzionalmente deputato al contrasto della contraffazione, con la previsione di utilizzo del contrassegno di legittimazione in abbinamento al codice tracciature;
- c) sia riformulato il comma 4 dell'articolo 20, demandando al solo

Ministro della salute la definizione delle procedure e modalità attraverso le quali, sentito l'Istituto superiore di sanità, si effettua la valutazione delle informazioni e degli studi propedeutici al riconoscimento della riduzione delle sostanze tossiche ovvero del potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione;

d) sia riformulato l'articolo 26, in conformità alla condizione contenuta nelle osservazioni della 14ª Commissione sullo schema, che s'intende in questa sede integralmente trascritta;

e con le seguenti osservazioni:

1. nel comma 1, lettera ee), dell'articolo 2, il termine "assistenziali" dovrebbe essere sostituito con il termine "astinenziali";
2. nel comma 2 dell'articolo 7 occorrerebbe prevedere studi non solo su "ciasun additivo" ma anche sulla eventuale combinazione di più additivi;
3. nella rubrica dell'articolo 12 il termine "diverso" dovrebbe essere sostituito con quello "diversi";
4. in relazione all'articolo 20, occorrerebbe prevedere (all'interno di tale articolo o nell'articolo 30) la determinazione di una tariffa per le attività ivi previste dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, in linea con le indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata allo schema;
5. nell'ambito dell'articolo 21, occorrerebbe esplicitare meglio che la norma transitoria relativa alla notifica riguarda i prodotti immessi sul mercato prima del 20 maggio 2016 (in luogo della locuzione "già immessi sul mercato al 20 maggio 2016");
6. in riferimento all'articolo 24, occorrerebbe valutare se la pur condivisibile previsione di sanzioni per il fumo nelle aree all'aperto di pertinenza delle strutture sanitarie e a bordo di autoveicoli, in presenza di minori di anni 18 o di donne in stato di gravidanza, sia o meno legittimata da alcuno dei principi e criteri di delega, dal momento che la direttiva oggetto di recepimento non parrebbe contemplare, almeno esplicitamente, detti divieti;
7. ancora in riferimento all'articolo 24, occorrerebbe chiarire se i divieti di fumo a bordo di autoveicoli si applichino anche al medesimo minorenne o alla medesima donna in stato di gravidanza, qualora nell'autoveicolo non siano presenti altri soggetti rientranti nella tutela in esame; e se i divieti di fumo in discorso riguardino anche i prodotti del tabacco di nuova generazione (come specifica, per un diverso divieto, il comma 3 del medesimo articolo 24);
8. sempre in riferimento all'articolo 24, occorrerebbe chiarire se le novelle concernenti la distribuzione automatica, di cui al comma 4, riguardino anche i prodotti del tabacco di nuova generazione (ciò in quanto il testo, in questo caso, menziona espressamente solo le sigarette elettroniche ed i contenitori di liquido di ricarica contenente

nicotina, diversamente da quanto avviene altrove - v. sopra);

9. ancora in relazione all'articolo 24, si ritiene che l'aggravio delle sanzioni previsto al comma 3 – in particolare la previsione della sospensione della licenza già alla prima violazione e della revoca della licenza alla seconda violazione – vada oltre i limiti insiti nel principio di proporzionalità di cui all'articolo 23 della direttiva 2014/40/UE, costituendo un'inosservanza del divieto di introdurre o mantenere "sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive", stabilito dall'articolo 14, comma 24-ter, della legge n. 246 del 2005, e richiamato dall'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012;
10. riguardo all'attività di verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui al comma 4 dell'articolo 24, occorrerebbe valutare se essa comporti oneri a carico della finanza pubblica, con conseguente esigenza di una norma di copertura;
11. in relazione all'articolo 28, sul piano sostanziale, occorrerebbe valutare se la disciplina transitoria concernente le sigarette elettroniche ed i relativi contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina sia in linea con la delega legislativa, per quanto attiene al termine entro il quale è lecita la vendita dei prodotti non conformi alla normativa introdotta dallo schema;
12. ancora in relazione all'articolo 28, sul piano formale, sarebbe opportuno esplicitare, nell'alea del comma 2, a quale data faccia riferimento la locuzione "dopo tale termine", e trasformare il medesimo alea in un primo periodo del comma;
13. riguardo alle procedure per la definizione delle tariffe, sarebbe opportuno che esse fossero disciplinate in un'unica sede, mentre lo schema ne frammenta la trattazione tra l'articolo 30 e gli articoli dal medesimo richiamati.